

## **Medaglia al merito di lungo comando**

**fonti normative**

**D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66**

**Codice dell'ordinamento militare.**

*Art. 1464 Distinzioni onorifiche e altre ricompense*

1. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti distinzioni onorifiche e ricompense: a) medaglia al merito di lungo comando; b) medaglia d'onore per lunga navigazione; c) medaglia di lunga navigazione aerea; d) croce per anzianità di servizio; e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra; f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra; g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra; h) distintivo d'onore per mutilati in servizio; i) distintivo d'onore per deceduti in servizio; l) distintivo d'onore per feriti in servizio; m) distintivo d'onore dei Volontari della libertà previsto dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350, concesso ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo l'8 settembre 1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando comunque volontariamente nè con i tedeschi nè con i fascisti, contribuirono alla lotta di Resistenza.

**D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90**

**Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.**

*Art. 840 Caratteristiche*

1. Le caratteristiche della medaglia al merito di lungo comando sono definite con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Le caratteristiche della medaglia al merito di lungo comando per il personale dell'Arma dei carabinieri sono definite con decreto del Ministro della difesa.

3. La medaglia, 1° grado d'oro, 2° grado d'argento o 3° grado di bronzo, si porta al lato sinistro del petto, con le stesse modalità stabilite per le altre decorazioni nazionali, appesa a un nastro della larghezza di millimetri

trentasette, formato di diciannove righe verticali di uguale larghezza, dai colori azzurro e bianco alternati

*Art. 841 Presupposti*

1. La «Medaglia militare al merito di lungo comando» è conferita agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate, in servizio o in congedo, che hanno raggiunto globalmente nei gradi successivamente ricoperti, anche in più riprese, i seguenti periodi minimi di comando di reparto: a) medaglia d'oro: 20 anni; b) medaglia d'argento: 15 anni; c) medaglia di bronzo: 10 anni.

2. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

3. Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia, è soltanto quello durante il quale l'ufficiale o il sottufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto ed è calcolato con le norme di cui all' articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

*Art. 842 Concessione e norma di rinvio*

1. La Medaglia militare al merito di lungo comando è concessa dal Ministero della difesa, che rilascia il relativo brevetto di autorizzazione a fregiarsene. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le istruzioni per la concessione. Alla medesima Medaglia si applicano anche le disposizioni di cui alla sezione III del presente capo